

Codice: SGA-PG06 **Data**: 15/11/2019 **Pagina**: 1 di 7

Revisione: 2

PRINCIPI E CRITERI DI NATURA ECOLOGICO AMBIENTALE PER I FORNITORI AIRPORT HANDLING

PARTE INTEGRANTE DEI CONTRATTI

Predisposizione:		Verifica:		Approvazione:	
Ente	Firma	Ente	Firma	Ente	Firma
	Polits		The state of the s		According to the second
	,				7



Codice: SGA-PG06 Data: 15/11/2019 Pagina: 2 di 7

Revisione: 2

INDICE

1.	SCOPO3
2.	CAMPO D'APPLICAZIONE
3.	RIFERIMENTI3
4.	PRINCIPI E CRITERI DI RIFERIMENTO PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE CONNESSA CON LE ATTIVITA' COSTITUENTI L'OGGETTO DEL CONTRATTO CON AIRPORT HANDLING
5.	SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 6
6.	INFORMAZIONE/FORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE 6
7.	COINVOLGIMENTO IN PROCEDIMENTI DI INFRAZIONE DELLA NORMATIVA AMBIENTALE6
8.	RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONI TECNICO GESTIONALI E VERIFICHE SUL CAMPO
9.	INOSSERVANZE 7



Codice: SGA-PG06 **Data**: 15/11/2019 **Pagina**: 3 di 7

Revisione: 2

1. SCOPO

La presente procedura, nell'ambito dell'attenzione di Airport Handling verso lo sviluppo sostenibile ed il rispetto del territorio, ha lo scopo di definire principi e criteri relativi ad aspetti ecologico ambientali che devono essere contemplati nei contratti stipulati con fornitori di servizi e/o opere e/o forniture.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutti i fornitori di Airport Handling e forma parte integrante e sostanziale dei contratti stessi.

L'obiettivo è quello di puntualizzare, alla luce dalla complessità del contesto, la necessità, per quanti operano erogando ad Airport Handling servizi, opere o forniture, di coniugare il valore (anche costituzionale) del rispetto dell'ambiente con la salvaguardia degli interessi aziendali della committente.

3. RIFERIMENTI

UNI EN ISO 14001:2015, punto norma 8.1. Legislazione Europea in materia ambientale Legislazione Nazionale in materia ambientale Norme e regolamenti della Regione Lombardia Norme e regolamenti delle Province di Milano e di Varese

Norme e regolamenti locali in particolare dei Comuni di Segrate, Lonate Pozzolo, Somma Lombardo.

4. PRINCIPI E CRITERI DI RIFERIMENTO PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE CONNESSA CON LE ATTIVITA' COSTITUENTI L'OGGETTO DEL CONTRATTO CON AIRPORT HANDLING

4.1 Principio della valutazione preventiva e principio di correzione

Questo principio impone che la tutela dell'ambiente si configuri, anzitutto e prevalentemente, come tutela preventiva. L'esigenza è di fondamentale importanza non solo perché prevenire è sempre meno gravoso che risarcire ma anche, e soprattutto, per la considerazione che conseguenze dannose potrebbero eccedere qualsiasi possibilità di riparazione.

La migliore azione di tutela dell'ambiente è certamente quella che **evita** la creazione di inquinamenti o danni agli equilibri ecologici.



Codice: SGA-PG06 **Data:** 15/11/2019 **Pagina:** 4 di 7

Revisione: 2

4.2 Principio di precauzione

Esprime un'esigenza tipicamente cautelare e consiste nella necessità di perseguire gli obiettivi della tutela dell'ambiente <u>anche quando manchi l'evidenza scientifica di un danno incombente</u>, cioè quando non sussista interamente l'evidenza di un collegamento causale tra una situazione potenzialmente dannosa e conseguenze lesive dell'ambiente anche quando la conoscenza scientifica non sia comunque completa.

Detto principio si fonda sulla necessità di garantire la primarietà del valore ambiente la cui sicurezza deve essere tutelata cautelativamente pur in assenza di evidenza scientifica.

Tra gli strumenti procedurali che contribuiscono a rendere concretamente operativo l'approccio precauzionale <u>è fondamentale citare l'inversione dell'onere della prova.</u>
Per poter evitare l'adozione di misure a tutela degli equilibri ecologici è necessario quindi dimostrare all'occorrenza che le attività e/o le forniture oggetto del contratto non danneggiano seriamente l'ambiente e non causano danni irreversibili.

4.3 Principio del bilanciamento: gradualità e dinamicità della tutela dell'ambiente Questo principio richiama da vicino l'accezione della primarietà dell'ambiente in base alla quale il plusvalore da riconoscere all'ambiente non può essere inteso come sovraordinazione aprioristica rispetto agli altri interessi, ma più realisticamente che l'interesse ambientale venga sempre adeguatamente ponderato in tutti i processi decisionali.

4.4 Principio dell'informazione ambientale

Il principio dell'informazione ambientale nasce dalla consapevolezza della necessità di consentire la conoscenza tempestiva da parte di tutti i soggetti, pubblici o privati, coinvolti nell'azione di tutela o comunque interessati ai mutamenti degli equilibri ecologici, di informazioni che risultino continue, complete, obiettive, affidabili e comprensibili, in ordine ai fenomeni naturali, alle situazioni create dall'attività umana, ai problemi, ai pericoli, alle decisioni, alle scelte ed alle strategie che concernono la tutela dell'ambiente (rif. Direttiva nr. 03/4/CE recepita nell'ordinamento italiano con D.Lgs. 195/05).

4.5 Principio di corresponsabilità e principio di cooperazione

Il principio di corresponsabilità e il conseguente principio di cooperazione si collocano come ineludibile fondamento di ogni sistema che intende perseguire razionalmente una tutela efficace ed effettiva del valore costituzionale dell'ambiente. Nei problemi relativi agli equilibri ecologici sono necessariamente coinvolti tutti, i soggetti privati, in qualità di singoli cittadini, di consumatori, di imprenditori; le



Codice: SGA-PG06 **Data:** 15/11/2019 **Pagina:** 5 di 7

Revisione: 2

amministrazioni pubbliche, ciascuna al livello territoriale corrispondente alla dimensione del problema da affrontare.

Nessun soggetto può essere considerato a priori escluso. Dunque, in base al principio di corresponsabilità <u>ad ogni soggetto e ad ogni livello territoriale di governo deve essere riconosciuto un ruolo attivo.</u>

La necessità quindi è quella di affrontare le responsabilità ambientali **nell'ottica di un rapporto di collaborazione** piuttosto che di opposizione.

4.6 Principio di economicità

L'ambiente deve essere considerato come una sorta di **patrimonio multifunzionale.** La conseguenza è che in questa ottica si rendono possibili valutazioni economiche. Il criterio fondamentale elaborato per tradurre in termini giuridici le necessità legate ai costi ambientali è **costituito dal principio** "chi inquina paga".

4.7 Il criterio del danno ambientale

"È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima (ex art. 300 del D.Lgs. nr. 152/2006).

L'art. 311 del D.Lgs. nr. 152/2006 inserito nella Parte Sesta recante: "Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente" prevede in applicazione di quanto sopra che: "Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento".

A tutela dell'ambiente il legislatore prevede:

"azioni di ripristino", anche "naturale"...: "nel caso delle acque, delle specie e degli habitat protetti, il ritorno delle risorse naturali o dei servizi danneggiati alle condizioni originarie; nel caso di danno al terreno, l'eliminazione di qualsiasi rischio di effetti nocivi per la salute umana e per la integrità ambientale. In ogni caso il ripristino deve consistere nella riqualificazione del sito e del suo ecosistema, mediante qualsiasi azione o combinazione di azioni, comprese le misure di attenuazione o provvisorie, dirette a riparare, risanare o, qualora sia ritenuto ammissibile dall'autorità competente, sostituire risorse naturali o servizi naturali danneggiati" (ex art. 302 del D.Lqs. nr. 152/2006);

"misure di prevenzione" da intendersi quali misure prese per reagire a un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente di danno ambientale,



Codice: SGA-PG06 **Data**: 15/11/2019 **Pagina**: 6 di 7

Revisione: 2

al fine di impedire o minimizzare tale danno (ex art. 302 del D.Lgs. nr. 152/2006).

Qualora si verifichi un danno ambientale l'operatore è tenuto ad adottare "tutte le iniziative opportune per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi" (art. 305 c. 1 lett. a) del D.Lgs. nr. 152/2006); nonché a "sostenere i costi delle iniziative statali di prevenzione e di ripristino ambientale adottate secondo le disposizioni di cui alla parte sesta del D.Lgs. nr. 152/2006.

5. SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

Le procedure che compongono il Sistema di Gestione Integrato di Airport Handling costituiscono le linee guida di riferimento in tema ambientale per le attività e le forniture oggetto del contratto.

6. INFORMAZIONE/FORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE

Il fornitore è tenuto ad effettuare a favore dei propri dipendenti una azione di formazione e informazione riguardante gli aspetti ambientali connessi con le attività a loro assegnate.

7. COINVOLGIMENTO IN PROCEDIMENTI DI INFRAZIONE DELLA NORMATIVA AMBIENTALE

Il fornitore è tenuto a dare comunicazione a Airport Handling di eventuali procedimenti in corso che riguardino l'inosservanza di norme ambientali. Airport Handling si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, le ricadute negative anche di immagine che tali procedimenti possono rappresentare e procedere ad una risoluzione del contratto, senza che per questo il fornitore possa rivalersi in alcun modo.

8. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONI TECNICO GESTIONALI E VERIFICHE SUL CAMPO

Airport Handling tramite le unità organizzative della propria struttura competenti sulle tematiche ambientali può richiedere qualsiasi documentazione riguardate processi o prodotti che si ritiene possano avere attinenza ecologico ambientale o promuovere azioni di verifica sul campo.



Codice: SGA-PG06 **Data**: 15/11/2019 **Pagina**: 7 di 7

Revisione: 2

9. INOSSERVANZE

L'inosservanza dei criteri di cui al precedente paragrafo 4, delle procedure costituenti il Sistema di Gestione Ambientale (paragrafo 5), la non comunicazione a Airport Handling di procedimenti in corso che riguardino l'inosservanza della normativa ambientale (paragrafo 7), la non presentazione di documentazioni tecnico scientifiche richieste o gli esiti di verifiche sul campo che evidenzino gravi inosservanze delle normative ambientali rappresentano giustificato motivo di risoluzione del contratto da parte di Airport Handling, con le conseguenti azioni di rivalsa e di risarcimento dei danni, anche di immagine.